



Marco Aquino
NOTAIO

Legnano - corso Magenta, 10
0331.549243
maquino@notariato.it

STATUTO

della

"Fondazione Tra Terra e Luna - Ente Filantropico"

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una fondazione denominata "**Fondazione Tra Terra e Luna - Ente Filantropico**" (di seguito, la "**Fondazione**").

Di tale denominazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione opera all'interno dei principi e delle regole di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito, "Codice del Terzo Settore" o "D.Lgs. 117/2017").

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede a Monza, in via Umberto Primo Biancamano di Savoia n. 14.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 8 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione intende promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione sociale e culturale nonché di assistenza sociale e sanitaria atte a consentire la crescita e lo sviluppo di una collettività rispettosa dei valori della solidarietà ed attenta alle esigenze delle persone e della comunità, mediante lo svolgimento di attività di interesse specifico sui temi della disabilità intellettiva, con particolare riguardo ai disturbi dello spettro autistico anche allo scopo di informare, divulgare e promuovere il miglioramento della qualità della vita delle persone con tali disabilità e sostenere lo sviluppo culturale e sociale per una realtà sociale e lavorativa più inclusiva.

Per la realizzazione di tali finalità la Fondazione, quale Ente Filantropico, si propone il fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate di cui al periodo che precede e del-

Registrato a Milano - DP II
Ufficio Atti Pubblici
il 23/03/2023
N. 26686 Serie 1T

le attività di interesse generale infra indicate:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) interventi e prestazioni sanitarie;
- e) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

3.2 In particolare, le attività di interesse generale di cui all'articolo 3.1 saranno svolte al fine di assistere e supportare le famiglie con bambini ed adulti con disabilità intellettiva o altri disturbi del neurosviluppo, sempre con prioritario riguardo ai disturbi dello spettro autistico - attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la promozione e la realizzazione di iniziative di educazione e formazione, master, seminari, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop nei propri settori di attività, della divulgazione scientifica, dello sviluppo tecnologico esponenziale, del sostegno post diagnosi, dell'educazione tra pari, del design inclusivo, dell'assistenza sociosanitaria, dell'educazione fra pari e delle famiglie;
- b) lo sviluppo di iniziative e progetti finalizzati all'inclusione scolastica, sociale e lavorativa, anche al fine di contrastare il bullismo, la discriminazione delle persone con disabilità e ogni forma di abilismo;
- c) la realizzazione di attività di comunicazione e sensibilizzazione nei propri settori di attività tramite la realizzazione, a titolo esemplificativo, di video documenti, periodici, pubblicazioni e siti web;
- d) l'organizzazione e gestione di attività sportive, direttamente e/o in collaborazione con soggetti terzi, favorendo la promozione di attività di sport adattato, integrato e paralimpico;
- e) la realizzazione direttamente, o in collaborazione con altri enti, di campi educativi/riabilitativi sul territorio, applicazioni software, attività di videogaming e/o ogni altra attività di carattere riabilitativo funzionale al rag-

giungimento delle proprie finalità istituzionali; lo sviluppo di progetti ed azioni per la realizzazione di attività umane che siano rigeneratrici;

f) la creazione di reti fra i soggetti coinvolti nelle proprie iniziative;

g) la partecipazione ad associazioni, consorzi, reti o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;

h) la realizzazione ed il sostegno, tramite erogazioni in denaro e/o in natura, di progetti di particolare interesse culturale e sociale nei propri settori di attività;

i) lo svolgimento, nei limiti previsti dalla normativa di settore ed attenendosi ai principi di cui al successivo articolo 4.5, di attività di raccolta fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite l'utilizzo di strumenti digitali e nuove tecnologie;

j) lo sviluppo di rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche, promozione di attività culturali con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo della scienza, tecnologia e design, svolgendo altresì attività di studio e di sensibilizzazione.

3.3. Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle persone svantaggiate o delle attività di interesse generale di cui al presente articolo nel rispetto dei seguenti principi:

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;

2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;

3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;

4. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;

5. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali.

La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, si propone prioritariamente i seguenti obiettivi:

- supportare le famiglie che hanno nel loro nucleo una persona autistica;
- sensibilizzare il mondo della scuola, di ogni ordine e grado, sui temi dell'autismo realizzando programmi di formazione per i docenti, incontri informativi e formativi per i genitori e attività educative inclusive per gli alunni;
- sensibilizzare il mondo del lavoro sui temi della diversity e inclusion, con particolare riferimento allo spettro autistico, con incontri formativi in presenza e on line;
- supportare le aziende che decidono di intraprendere un percorso inclusivo inserendo nel loro organico persone autistiche formando il team di lavoro per accogliere al meglio la nuova risorsa e creare un ambiente di lavoro inclusivo;
- realizzare progetti innovati digitali che possano migliorare la vita delle persone autistiche collaborando con diverse realtà selezionando, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 che intende supportare;
- promuovere la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità delle persone con disabilità intellettive;
- sviluppare la cultura del dono e della solidarietà per realizzare specifici progetti che hanno come scopo ultimo il miglioramento della vita delle persone con disabilità intellettiva e, in particolare, con disturbi dello spettro autistico;
- sollecitare donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti, per le finalità statutarie, e destinati al finanziamento di progetti digitali e non, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;
- costituire o partecipare ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

3.4 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del

D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio iniziale di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi fondi, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'eventuale istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi contabili e del Codice del Terzo settore.

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta criteri formalizzati tramite apposito regolamento e modalità organizzative interne per:

- a) ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio degli investimenti nel suo complesso, attraverso la scelta de-

gli strumenti idonei per qualità, liquidabilità, rendimento e volatilità;

b) diversificare adeguatamente gli investimenti per contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività, mercati, valute e aree geografiche, beni immobili, commodity;

c) assicurare una efficiente gestione per ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche degli investimenti.

4.5 Nella raccolta dei fondi e delle risorse la Fondazione si attiene ai seguenti principi:

1. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso;

2. può realizzare attività di raccolta fondi, occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

Articolo 5

Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) l'Assemblea dei Sostenitori.

5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

- a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- c. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia, i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei Comuni con più di quindicimila abitanti facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
- d. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei setto-

ri di attività della Fondazione.

5.3 Ciascun organo verifica alla prima occasione utile per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque membri, incluso il Presidente.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

a) un membro è nominato dalla fondatrice Roberta Salvaderi e dal coniuge, congiuntamente; successivamente alla loro morte, il diritto di nomina si trasmette agli eredi, senza limiti di passaggi successivi; il diritto di nomina è da esercitarsi congiuntamente sino a quando gli aventi diritto siano un numero non superiore a cinque, e a maggioranza relativa degli aventi diritto quando questo ultimi siano un numero superiore a cinque;

b) un membro è nominato dalla fondatrice Sara Di Pumpo e dal coniuge, congiuntamente; successivamente alla loro morte, il diritto di nomina si trasmette agli eredi, senza limiti di passaggi successivi; il diritto di nomina è da esercitarsi congiuntamente sino a quando gli aventi diritto siano un numero non superiore a cinque, e a maggioranza relativa degli aventi diritto quando questo ultimi siano un numero superiore a cinque;

c) un membro è nominato dalla fondatrice Francesca Maria Rosa Riontino e dal coniuge, congiuntamente; successivamente alla loro morte, il diritto di nomina si trasmette agli eredi, senza limiti di passaggi successivi; il diritto di nomina è da esercitarsi congiuntamente sino a quando gli aventi diritto siano un numero non superiore a cinque, e a maggioranza relativa degli aventi diritto quando questo ultimi siano un numero superiore a cinque.

6.3 Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6.2, il quarto membro viene nominato ai sensi del precedente articolo 6.2, lettera a), ed il quinto membro viene nominato dall'Assemblea dei Sostenitori.

6.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in cari-

ca per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati.

6.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso si attinge dal primo dei non eletti nelle graduatorie. In mancanza, l'amministratore venuto meno è sostituito da chi lo aveva nominato ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b) approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi;
- c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale e di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) redige e approva annualmente il bilancio sociale;
- g) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- h) può nominare, eventualmente, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- i) conferisce incarichi professionali;
- j) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- k) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- l) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- m) affida l'incarico di revisione legale;
- n) nomina il Segretario Generale, determinandone le funzioni;
- o) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- p) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- q) amministra il patrimonio della Fondazione;
- r) delibera le modifiche allo statuto;
- s) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 15 dello statuto;
- t) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, start

up, PMI innovative e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;

u) delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;

v) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

w) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il luogo, il giorno e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 8.6.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo ne siano informati.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Per le modifiche statutarie occorre comunque il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono

svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 9

Presidente - Rappresentanza - Vice Presidente

9.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

9.4

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nei casi di cui al periodo che precede, e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 10

Segretario Generale

10.1 Il Segretario Generale, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

10.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

10.3 Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri conferiti.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministra-

zione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

10.4 La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 11

Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del primo, monocratico, nominato con l'atto costitutivo della Fondazione.

11.2 L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di tre mandati complessivi.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, fermo restando che almeno il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

11.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11.9 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazioni alle condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 12

Assemblea dei Sostenitori

12.1 Sono Sostenitori tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano con apporti in denaro, anche cumulativi, all'incremento del patrimonio della Fondazione, e che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione.

12.2 L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce di norma almeno una volta l'anno, è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea dei Sostenitori ha i seguenti compiti:

1. nominare un componente del consiglio di amministrazione nell'ipotesi dell'art. 6.3;
2. esprimere indirizzi in merito ai programmi annuali della Fondazione della comunità locale;
3. proporre iniziative atte all'incremento del patrimonio della Fondazione nonché individuare nuovi Sostenitori

Articolo 13

Compensi per le cariche sociali

13.1 Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 13.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

13.2 All'Organo di Controllo (e al Revisore legale dei conti o alla società di revisione, nei casi di cui all'art.11,7) può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

13.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo nonché ad eventuali dirigenti.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio - divieto di ripartizione di utili

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo

all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale nei casi ed ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 e dell'art. 39 del D.Lgs.. 117/2017 da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatrici, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 15

Operazioni straordinarie

15. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs.. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17

Norme applicabili

17. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile e le altre norme di legge in materia.

* * *

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO
DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO.**

(ART. 22 DEL D. LGS. N. 82 DEL 7 MARZO 2005
MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL D. LGS. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010)

Certifico io sottoscritto, dott. Marco Aquino, Notaio in Legnano, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme allo statuto della Fondazione Tra Terra e Luna - Ente Filantropico il cui documento originale, unitamente all'atto costitutivo di cui fa parte, è depositato nei miei atti e redatto su supporto analogico, ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art. 15 del d. lgs. 235 del 30 dicembre 2010.

Legnano, 23 marzo 2023.

File firmato digitalmente dal notaio Marco AQUINO